



COMUNE DI GREGGIO
PROVINCIA DI VERCELLI

(1)

DELIBERAZIONE N. 16

Trasmessa al CO.RE.CO. Sezione di NOVARA

con elenco N.prot N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

del giorno 27 FEBBRAIO 1999

Sessione (2).....Adunanza.....ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER I TRIBUTI COMUNALI.

L' anno millenovecentonovantanove..addì ventisette del mese di febbraio alle ore 9.30..... nella Sala delle adunanze Consiglieri. Previa l' osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All' appello risultano:

	Presenti	Assenti
1) SAVIOLO SILVANO.....	SI	
2) GIACOMETTI GRAZIANO.....	SI	
3) CASALVOLONE ANTONELLA.....	SI	
4) RINALDI GIAN CARLO.....		SI
5) ROASOTTO ALESSANDRO.....	SI	
6) VALLERI ALCESTER.....	SI	
7) PIAZZA PIER GIUSEPPE..... DIMISSIONARIO.....		
8) BARAGLIO ELENA.....	SI	
9) ROLANDO GIANNA..... DIMISSIONARIA.....		
10) LORENZETTI ENRICO.....	SI	
11) RIGOLONE GIANFRANCO.....	SI	
12) LORENZETTI FABRIZIO.....	SI	
13) VOTA MAURO.....	SI	
14) ZAIA GILBERTO.....		SI
TOTALI	10	2

Assiste all' adunanza il Segretario Comunale sottoscritto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SAVIOLO SILVANO..... nella sua qualità di (3) SINDACO..... assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' argomento in oggetto.

(1) Originale (oppure) copia - (2) Primaveraile, autunnale - (3) Sindaco, Consigliere Anziano, ecc.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'art. 3 comma 133, della L. 23.12.1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali;
- Visto il decreto legislativo 18.12.1997, n. 472, ove si dettano le disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni tributarie, in attuazione delle disposizioni di cui al succitato art. 3 della Legge 662/96;
- Visti il decreto legislativo 18.12.1997 n. 473, ove al capo IV, art. 11, 12, 13 e 14 si disciplinano le sanzioni in materia di tributi comunali decorrenti dal 1° aprile 1998 con l'abrogazione, a decorrere dalla stessa data, delle soprattasse disposte dalle specifiche leggi sui tributi comunali;
- Visto il decreto legislativo 18.12.1997, n. 471, ove al titolo II, art. 13 e 15 si disciplinano le sanzioni in materia di riscossione dei tributi, decorrenti dal 1° aprile 9 con l'abrogazione, a decorrere dalla stessa data, delle soprattasse disposte dalle specifiche leggi sui tributi comunali;
- Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento delle Entrate dell'11.06.1998, relativo alle modalità di versamento in caso di ravvedimento operoso, definizione agevolata e definizione in via breve;
- Ritenuto per meglio consentire la massima aderenza della quantificazione della sanzione da irrogare alla gravità della violazione accertata, di evitare l'indicazione di misure rigidamente predefinite delle sanzioni in correlazione con le diverse tipologie di violazioni individuate; fissando delle soglie minime al di sotto delle quali il soggetto proposto alla concreta determinazione delle singole sanzioni non scenda, avendo invece facoltà di superarle con riferimento alle specifiche situazioni concrete da valutare;
- Ritenuto pertanto di stabilire per l'I.C.I. e per l'I.C.I.A.P. i criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e dello loro entità, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge, come in appresso:
- a) Applicazione della sanzione in misura pari al minimo edittalmente previsto dalla legge in caso di presentazione della dichiarazione o della denuncia con ritardo non superiore a 30 giorni.
(Tale fattispecie di violazione è sanzionata in misura pari al minimo edittalmente previsto in considerazione della condotta tenuta dal trasgressore e dall'opera da lui svolta, mediante la presentazione della dichiarazione o denuncia seppure tardiva, al fine di eliminare o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'originaria omissione,
- A decorrere dal 01.04.1998 la fattispecie può essere regolarizzata su iniziativa avvalendosi del ravvedimento operoso ex-art. 13, comma 1 decreto legislativo 472/97).
- b) Applicazione della sanzione in misura non inferiore al 125% del minimo edittalmente previsto dalla legge in caso di presentazione della dichiarazione o della denuncia con ritardo superiore a 30 giorni ed inferiore a un periodo predeterminato che non potrà superare il 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo di presentazione.
(Tale fattispecie di violazione è sanzionata in misura di poco superiore al minimo edittalmente previsto in considerazione della condotta tenuta dal trasgressore e dell'opera da lui svolta, mediante presentazione della dichiarazione o denuncia seppure tardiva, al fine di eliminare o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'originaria omissione).
- c) Applicazione della sanzione in misura non inferiore al 175% del minimo edittalmente previsto dalla legge in caso di omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia

./.

COMUNE DI GREGGIO

PROVINCIA DI VERCELLI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N.16 DEL 27.02.1999

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N.16 DEL 27.02.1999

OGGETTO: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PER I TRIBUTI COMUNALI.

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto;

VISTO l'art.53 della Legge 8.6.1990, n.142 come modificato dall'art.17 comma 85 della Legge 15.5.1997, n.127;

VISTI gli atti d'ufficio

* * * * *

PARERE TECNICO

IL SEGRETARIO COMUNALE sulla proposta di deliberazione esprime parere FAVOREVOLE per quanto di propria competenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Rosa Anna Manco

PARERE CONTABILE

IL SEGRETARIO COMUNALE sulla proposta di deliberazione esprime parere contabile FAVOREVOLE.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Rosa Anna Manco

...

o di presentazione delle stesse in momento successivo alla scadenza del termine di cui alle precedenti lettere a) e b) da parte di un soggetto per il quale l'obbligo di presentazione sia già sorto in periodi di imposta precedenti e sia stato, in passato regolarmente adempiuto.

d) Applicazione della sanzione in misura pari al massimo edittalmente previsto dalla legge in caso di omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia o di loro presentazione in momento successivo alla scadenza del termine di cui alle precedenti lettere a) e b), da parte di un soggetto per il quale l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo di imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce, ovvero, se già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto.

(Entrambe le fattispecie di violazione di cui alle lettere c) e d) sono sanzionate in misura superiore a quanto previsto per la precedente fattispecie di cui alle lettere a) e b) in considerazione che tali casi la dichiarazione o denuncia é omessa o presentata con ritardo così grave da essere assimilabile all'omissione. L'ipotesi di violazione di cui alle lettere c) e d), pur rappresentando entrambi violazioni capaci di dar corpo ad ipotesi di evasione, sono state trattate in modo differenziato in considerazione della minor gravità e pericolosità del caso in cui l'esistenza del soggetto autore della violazione sia nota all'ente impositore, in quanto desumibile dalle precedenti denunce o dichiarazioni regolarmente presentate, rispetto al caso in cui al detto ente non sia neppure nota la esistenza del soggetto a causa della mancanza di precedenti denunce o dichiarazioni, perché omesse, ovvero per essere sorto l'obbligo di presentazione per la prima volta nel periodo di imposta relativo alla violazione da sanzionare).

e) Applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo ed il massimo edittalmente previsto dalla legge e non inferiore al 50% della differenza tra il minimo ed il massimo stabilito in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele, incidente sull'ammontare dell'imposta.

(La fattispecie di violazione di cui alla precedente lettera e), pur rappresentando anch'essa una violazione capace di concretizzare ipotesi di evasione, é trattata in modo meno afflittivo di quelle di cui alle lettere c) e d) in ragione del minor pericolo di danno che é insito nella presentazione di una dichiarazione infedele rispetto a quello insito nella omessa presentazione di una dichiarazione o denuncia e, quindi, in considerazione della minor gravità della violazione sia da un punto di vista oggettivo, sia da un punto di vista soggettivo).

f) Applicazione della sanzione in misura pari al minimo stabilito dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o di denuncia infedele non incidente sull'ammontare della imposta o, comunque, in caso di qualsivoglia altra violazione non suscettibile di ricadere sulla determinazione dell'imposta, quale ad esempio gli errori formali presenti nella denuncia.

g) Applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo ed il massimo edittalmente previsto dalla legge e non inferiore al 50% della differenza tra il minimo ed il massimo stabilito in caso di compilazione incompleta o infedele di questionari.

h) Applicazione della sanzione in misura non inferiore al 100% del massimo edittalmente previsto dalla legge in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune. (La diversificazione quanto all'entità della sanzione per le tre fattispecie f), g) e h) trova giustificazione del fatto che la quantificazione delle sanzioni in misura maggiormente punitiva per le due ultime fattispecie tende al rafforzamento del dovere di collaborazione imposto dalla legge ai cittadini).

...
i) Applicazione della sanzione nella misura intermedia tra il minimo ed il massimo edit-
talmente, previsto dalla legge art. 15 D.L.gs 471/97 e non inferiore al 25% della diffe-
renza tra il minimo ed il massimo stabilito in caso di incompletezza dei documenti di
versamento.

(Tale fattispecie di violazione é sanzionata in misura mitigata in considerazione che in
tale caso il comportamento del trasgressore non é aggravato dall'aver posto in essere
violazioni sostanziali agli obblighi di versamento).

- Ritenuto, altresì, con riferimento al disposto di cui all'art. 12 del D.L.gs 472/97, che
detta la disciplina del concorso di violazioni e della continuazione rendendo obbligatoria
l'applicazione di una unica sanzione congruamente elevata bell'ammontare, in caso di più
violazioni della medesima disposizione o di diverse disposizioni, di stabilire che:

- a) Se le disposizioni violate con una medesima azione o omissione, ovvero se le violazioni
della medesima disposizione sono non più di due, si applica la sanzione che dovrebbe inflig-
gersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 25%.
- b) Se le disposizioni violate con una medesima azione o omissione, ovvero se le violazioni
della medesima disposizione sono non più di tre, si applica la sanzione che dovrebbe inflig-
gersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 50%.
- c) Se le disposizioni violate con una medesima azione o omissione, ovvero se le violazioni
della medesima disposizione sono non più di quattro, si applica la sanzione che dovrebbe in-
fliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 75%.
- d) Se le disposizioni violate con una medesima azione o omissione, ovvero se le violazioni
della medesima disposizione sono più di quattro, si applica la sanzione che dovrebbe inglig-
gersi per la violazione più grave aumentata del 100%.
- e) Se le violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponi-
bile o la liquidazione anche periodica del tributo sono non più di due, si applica la sanzio-
ne che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 25%.
- f) Se le violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponi-
bile o la liquidazione anche periodica del tributo sono non più di tre, si applica la sanzio-
ne che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 50%.
- g) Se le violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponi-
bile o la liquidazione anche periodica del tributo sono non più di quattro, si applica la
sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 75%.
- h) Se le violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponi-
bile o la liquidazione anche periodica del tributo sono più di quattro, si applica la san-
zione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del 100%.
- i) Se le violazioni di cui ai punti precedenti da a) a h) rilevano ai fini di più tributi,
la sanzione base sulla quale operare l'aumento viene incrementata di un quinto.
- l) Nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi la sanzione
base sulla quale operare gli aumenti viene aumentata in misura non inferiore alla metà del
la stessa per ciascun periodo di imposta interessato.

Specificatamente:

- 1.1) Se le violazioni riguardano 2 periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in
una misura non inferiore al 50% ovvero: sanzione base X 1.5.
- 1.2) Se le violazioni riguardano 3 periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in
una misura non inferiore al 100% ovvero: sanzione base X 2.
- 1.3) Se le violazioni riguardano 4 periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in
una misura non inferiore al 150% ovvero: sanzione base X 2.5.
- 1.4) Se le violazioni riguardano 5 periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in
una misura non inferiore al 200% ovvero: sanzione base X 3.

- ...
- Ritenuto, inoltre, con riferimento alla recidiva prevista dal comma 3 dell'art. 7 del D.L.gs 472/97, di fissare il criterio che in ipotesi di recidiva semplice (una unica violazione del precedente periodo di tre anni) la sanzione che dovrebbe essere irrogata venga aumentata in misura non inferiore ad un terzo, e, in ipotesi di recidiva reiterata (più di una violazione nel precedente periodo di tre anni), venga aumentata della metà.
 - Ritenuto, ancora con riferimento al disposto del comma 4 dell'art. 7 del più volte citato D.L.gs 472/97, che ammette la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendano manifesta la sproporzione, fra l'entità del tributo, cui la violazione si riferisce, e la sanzione medesima, di stabilire che detta sproporzione ricorra allorché l'ammontare della sanzione sia superiore al triplo del tributo dovuto. In tale caso la sanzione viene ridotta a tale misura (triplo del tributo).
 - Ritenuto, infine, con riferimento all'art. 3 del D.L.gs. 472/97 che disciplina la successione delle leggi nel tempo in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie in ossequio al principio di legalità ed al principio di *favor rei*, di stabilire che per individuare la norma più favorevole si debba fare riferimento non solo alla mera comparazione delle pene edittali, ma a tutti i meccanismi che in concreto determinano l'aumento o la riduzione della sanzione applicabile addivenendo, dunque, in ossequio al detto criterio, all'individuazione dell'esatto ammontare delle sanzioni da indicare negli atti di contestazione ovvero negli atti di irrogazione della sanzione.
 - Preso atto:
 - . che l'art. 13, comma 1 D.L.gs 471/97, dispone che la mancata esecuzione, in tutto o in parte delle prescritte scadenze dei versamenti diretti sia applicata la sanzione in misura pari al 30% di ogni importo non versato.
 - . che il comma 2 dello stesso art. 13 D.L.gs 471/97, dispone che identica sanzione del 30% sia applicata in ogni caso di mancato pagamento di un tributo, o di una frazione, nel termine previsto;
 - Preso atto inoltre che la riforma del sistema sanzionatorio tributario, di cui ai D.L.gs 472/97, 471/97 e 473/97, non ha modificato quanto previsto in materia di I.C.I. all'art. 1 comma 1°, del D.L.gs 30.12.1992, n; 504, relativamente ai fabbricati sprovvisti di rendita e che pertanto qualora la rendita attribuita dall'Ufficio Tecnico competente risulti superiore di oltre il 30% di quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta sia maggiorata del 20% a titolo di sanzione.
 - Visti gli artt. 32 e 53 della L. 142/90;
 - Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale sotto il profilo di regolarità tecnica;
 - Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo contabile;

A voti favorevoli n. 10 contrari n. == Astenuti n.== espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

- 1) di approvare i criteri in appresso specificati per la determinazione delle sanzioni tributarie concernenti i seguenti tributi comunali: I.C.I. e I.C.I.A.P.
 - a) Applicazione della sanzione in misura pari al minimo edittalmente previsto della legge in caso di rappresentazione della dichiarazione o della denuncia con ritardo non superiore a 30 giorni.
 - b) Applicazione della sanzione in misura non inferiore al 125% del minimo edittalmente previsto dalla legge in caso di presentazione della dichiarazione o della denuncia con ritardo superiore a 30 giorni ed inferiore ad un periodo predeterminato che non potrà superare il 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo di rappresentazione.
 - c) Applicazione della sanzione in misura non inferiore al 175% del minimo edittalmente previsto dalla legge in caso di omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia o di presentazione delle stesse in momento successivo alla scadenza del termine di cui alle

...
precedenti lettere a) e b) da parte di un soggetto per il quale l'obbligo di presentazione sia già sorto in periodi di imposta precedenti e sia stato, in passato, regolarmente adempiuto.

d) Applicazione della sanzione in misura pari al massimo edittalmente previsto dalla legge in caso di omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia o di loro presentazione in momento successivo alla scadenza del termine di cui alle precedenti lettere a) e b), da parte di un soggetto per il quale l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo di imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce, ovvero, se già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto.

e) Applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo ed il massimo edittalmente previsto dalla legge e non inferiore al 50% della differenza tra il minimo ed il massimo stabilito in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele, incidente sull'ammontare dell'imposta.

f) Applicazione della sanzione pari al minimo stabilito dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o di denuncia infedele non incidente sull'ammontare dell'imposta o, comunque, in caso di qualsivoglia altra violazione non suscettibile di ricadere sulla determinazione dell'imposta, quale ad esempio gli errori formali presenti nella denuncia.

g) Applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo ed il massimo edittalmente previsto dalla legge e non inferiore al 50% della differenza tra il minimo ed il massimo stabilito in caso di compilazione incompleta o infedele di questionari.

h) Applicazione della sanzione in misura non inferiore al 100% del massimo edittalmente previsto dalla legge in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.

i) Applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo ed il massimo edittalmente previsto dalla legge art. 15 D.Lgs 471/97 e non inferiore al 25% della differenza tra il minimo ed il massimo stabilito in casi di incompletezza dei documenti di versamento.

2) di determinare, in conseguenza dei criteri fissati, l'entità delle sanzioni per le fattispecie di violazioni, come in appresso:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILE (I.C.I.)

Violazioni:

a) tardiva presentazione della dichiarazione o della denuncia con ritardo non superiore a 30 giorni

b) tardiva presentazione della dichiarazione o della denuncia con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro il 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo di presentazione;

c) omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia o presentazione della stessa in momento successivo al 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo, da parte del soggetto il cui obbligo di presentazione già sorto in periodo di imposta precedenti sia stato, in passato, regolarmente adempiuto;

d) omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia o presentazione della stessa in momento successivo al 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo, da parte del soggetto il cui obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo di imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce, ovvero, se già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto;

e) presentazione di dichiarazione o denuncia infedele incidente sull'ammontare dell'imposta;

f) presentazione di dichiarazione o denuncia infedele non incidente sull'ammontare dell'imposta; altri errori od omissioni non incidenti sulla determinazione dell'imposta (c.d. errori formali);

g) compilazione incompleta od infedele di questionari;

h) mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti; mancata restituzione di questionari

...
ri entro i sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, per ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;

i) incompletezza dei dati identificativi nella documentazione di versamento.

Sanzioni:

- a) 100% del tributo dovuto con un minimo di lit. 100.000=;
- b) non inferiore al 125% del tributo dovuto con un minimo di lit. 100.000=;
- c) non inferiore al 175% del tributo con un minimo di lit. 100.000=;
- d) 200% del tributo dovuto con un minimo di lit. 100.000=;
- e) non inferiore al 75% della maggiore imposta dovuta;
- f) lit. 100.000=;
- g) non inferiore a lit. 300.000=;
- h) non inferiore a lit. 500.000=;
- i) non inferiore a lit. 400.000=;

IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI e professioni (I.C.I.A.P.)

Violazioni:

- a) tardiva presentazione della dichiarazione o della denuncia con ritardo non superiore a 30 giorni;
- b) tardiva presentazione della dichiarazione o della denuncia con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro il 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo di presentazione;
- c) omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia o presentazione della stessa in momento successivo al 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto il cui obbligo di presentazione già sorto in periodi di imposta precedenti sia stato, in passato, regolarmente adempiuto;
- d) omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia o presentazione della stessa in momento successivo al 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto il cui obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo di imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce, ovvero, se già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto;
- e) presentazione di dichiarazione o denuncia infedele indicente sull'ammontare dell'imposta;
- f) presentazione di dichiarazione o denuncia infedele non incidente sull'ammontare della imposta; altri errori od omissioni non incidenti sulla determinazione dell'imposta (c.d. errori formali);
- g) compilazione incompleta od infedele di questionari;
- h) mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;

Sanzioni:

- a) 100% del tributo dovuto con un minimo di lit. 200.000=;
- b) non inferiore al 125% del tributo dovuto con un minimo di lit. 200.000=;
- c) non inferiore al 175% del tributo dovuto con un minimo di lit. 200.000=;
- d) 200% del tributo dovuto con un minimo di lit. 200.000=;
- e) non inferiore al 75% della maggiore imposta dovuta;
- f) lit. 100.000=;
- g) non inferiore a lit. 300.000=;
- h) non inferiore a lit. 500.000=;
- i) non inferiore a lit. 400.000=;

3) Di adottare per il caso di concorso di violazioni e di violazioni continuative, i seguenti criteri per l'applicazione delle sanzioni e la determinazione del loro ammontare:

- a) Se le disposizioni violate con una medesima azione o omissione, ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono non più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 25%.
- b) Se le disposizioni violate con una medesima azione o omissione, ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono non più di tre, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 50%.
- c) Se le disposizioni violate con la medesima azione o omissione, ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono non più di quattro, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 75%.
- d) Se le disposizioni violate con la medesima azione o omissione, ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono più di quattro, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del 100%.
- e) Se le violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione anche periodica del tributo non sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 25%.
- f) Se le violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione anche periodica del tributo sono non più di tre, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 50%.
- g) Se le violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione anche periodica del tributo sono non più di quattro, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 75%.
- h) Se le violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione anche periodica del tributo sono più di quattro, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del 100%.
- i) Se le violazioni di cui ai punti precedenti da a) a h) rilevano ai fini di più tributi, la sanzione base sulla quale operare l'aumento viene incrementata di un quinto.
- l) Nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi la sanzione base sulla quale operare gli aumenti viene aumentata in misura non inferiore alla metà della stessa per ciascun periodo di imposta interessato.

Specificatamente:

- 1.1) Se le violazioni riguardano 2 periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 50%, ovvero: sanzione base X 1.5.
- 1.2) Se le violazioni riguardano 3 periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore a 100%, ovvero: sanzione base X 2.
- 1.3) Se le violazioni riguardano 4 periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore a 150%, ovvero: sanzione base X 2.5.
- 1.4) Se le violazioni riguardano 5 periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore a 200%, ovvero: sanzione base X 3.

4) Di stabilire, con riferimento alla recidiva prevista dal comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs 472/97, che in ipotesi di recidiva semplice (con unica violazione nel precedente periodo di tre anni) la sanzione che dovrebbe essere irrogata venga aumentata in misura non inferiore ad un terzo e, in ipotesi di recidiva reiterata (più violazioni nel precedente periodo di tre anni), venga aumentata della metà.

5) Di stabilire, in relazione al disposto del comma 4 dell'art. 7, del più volte citato D.Lgs 472/97, che ricorre sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione allorché l'ammontare della sanzione stessa sia superiore al triplo del tributo dovuto cosicché in tale caso la sanzione venga ridotta a tale misura (triplo del tributo).

- ..
- 2) Di stabilire, con riferimento all'art. 3 del D.L.gs 472/97 che disciplina la successione e delle leggi nel tempo in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie in ossequio al principio di legalità ed al principio di favor rei, che per individuare la norma più favorevole si debba fare riferimento non solo alla mera comparazione delle pene edittali, ma a tutti i meccanismi che in concreto determinano l'aumento o la riduzione della sanzione applicabile.
 - 1) Di prendere atto, in riferimento all'art. 13, comma 1° D.L.gs 471/97, che la mancata esecuzione, in tutto o in parte alle prescritte scadenze dei versamenti diretti sia applicata la sanzione in misura pari al 30% di ogni importo non versato; e in riferimento al comma 2 dello stesso art. 13 D.L.gs 471/97, che identica sanzione del 30% sia applicata in ogni caso di mancato pagamento di un tributo, o di una sua frazione, nel termine previsto.
 - 3) Di prendere atto che quanto previsto in materia di I.C.I. all'art. 11, comma 1° del D.L.gs 30.12.1992, n. 504, in merito all'imposta dovuta per i fabbricati sprovvisti di rendita e che pertanto qualora la rendita e che pertanto qualora la rendita attribuita dall'Ufficio Tecnico competente risulti superiore di oltre il 30% di quella dichiarata, la maggiore dovuta sia maggiorata del 20% a titolo di sanzione.
 - 9) Di dare atto che in caso di adesione del contribuente, intervenuta entro il termine di 60 giorni dalla notifica degli atti sanzionatori, di cui all'art. 3°, del D.L.gs 472/97, la sanzione verrà irrogata per un importo pari ad un quarto della sanzione indicata nell'atto, e comunque per un importo non inferiore ad un quarto dei minimi edittali.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to Saviolo Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Rosa Anna Manco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 01.03.1999

Lj' 01.03.1999

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Rosa Anna Manco

Trasmessa alla Sez. Prov. CO.RE.CO. di Novara il

Elenco N.

Ricevuto dal CO.RE.CO. il

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data **11 MAR 1999**

- Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo preventivo (art.47 L.142/90)
- Per la scadenza del termine di 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO. (art.46, comma 1)
- avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 46, comma 5).

Dalla Residenza Municipale **12 MAR 1999**

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Rosa Anna Manco

E' copia conforme all' originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale **01.03.1999**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Rosa Anna Manco